

Caso n. 2 del 14.10.2021

Gruppo: Costantini

Componenti del gruppo: Federica Costantini, Soukaina Kariate.

Discussione in aula: sì no

1-Nel caso, si ritiene di consigliare alla cliente la sospensione del processo con messa alla prova. In virtù dell'art. 168-bis c.p., la messa alla prova – introdotta con la legge 28 aprile 2014 n. 67 – comporta: la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato; ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato; nonché, l'affidamento dell'imputato al servizio sociale per lo svolgimento di un programma elaborato di intesa con l'U.E.P.E. che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali; il tutto subordinato alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Nel caso di specie, l'art. 186 c. 9-bis C.d.S. prevede espressamente la possibilità di chiedere la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con i lavori di pubblica utilità **con effetti anche sulle sanzioni accessorie**. È una procedura di tipo premiale per l'imputato poiché, positivamente terminata l'esecuzione della pena sostitutiva, il reato è estinto, la sanzione della sospensione della patente è ridotta alla metà e viene revocata la confisca del veicolo sequestrato; con la conseguenza che, durante il periodo di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, non si applica la sospensione della patente, per evitare il rischio che i lunghi tempi del processo possano vanificare l'effetto premiale (v. *Cassazione penale, sez. IV, sentenza 19/10/2017 n. 48330*). Il beneficio è nella fattispecie concedibile giacché Tokyo non ne ha mai goduto, essendo tale istituto concedibile una sola volta, né ricadendo nelle ipotesi ostative ad una sua concessione (artt. 102, 103, 104, 105 e 108 c.p.);

2- Il reato di vilipendio della religione dello Stato non può ritenersi più applicabile, perché l'art. 402 c.p. è stato dichiarato incostituzionale nel 2000 con la sentenza n. 508 della Corte Costituzionale, considerandolo come un anacronismo nei confronti del principio della laicità dello stato. Pertanto, applicando il principio della retroattività in bonam partem, il fatto commesso nel 1999 non costituisce reato perché deve ritenersi non più previsto dalla legge come reato, essendo stata la norma dichiarata incostituzionale. Ragionando per assurdo, se la norma non fosse stata dichiarata incostituzionale, ai sensi dell'art.157 c.p., il reato risulterebbe, comunque, allo stato estinto per intervenuta prescrizione;

3- Quanto al reato di vilipendio alla bandiera, l'art. 292 c.p. ha subito una riformulazione nel 2006, con la Legge n. 85, la quale ha previsto unicamente la pena pecuniaria a fronte della previsione normativa precedente che prevedeva una pena alla reclusione fino a 3 anni; pertanto, la condanna della cliente, risultando in attesa di esecuzione, non sarà eseguita nei termini in cui è stata emessa, ma si deve ritenere convertita immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'art. 135 c.p., ai sensi dell'art. 2, comma 3, c.p. Tale comma disciplina una specifica ipotesi di modifica nel tempo del trattamento sanzionatorio, ovvero qualora la legge successiva favorevole abbia introdotto la sola sanzione pecuniaria in luogo della previgente sanzione detentiva. In tali casi, data la particolare intensità del sopravvenuto trattamento di favore per il condannato, viene travolto anche il giudicato;

4- Quanto alla diffusione di materiale compromettente, il reato di cui all'art. 612-ter c.p. (introdotta con la legge 19 luglio 2019 n. 69) prevede per chi diffonde video o immagini a contenuto sessualmente esplicito, la reclusione o la multa con applicazione di un'aggravante se chi lo commette è un coniuge o impegnato in una relazione amorosa con la vittima. Tuttavia, essendo il fatto accaduto nei primi mesi del 2019, esso non costituiva reato e, pertanto, non risulta applicabile alla fattispecie la disciplina dell'art. 612-ter c.p. in quanto in virtù dell'art. 1 c.p. e dell'art. 25 della costituzione, nessuno può essere punito per un fatto che ai tempi non costituiva reato. Potremmo avvalorare dunque solo l'ipotesi del reato di diffamazione perseguibile, comunque, a querela di parte; tuttavia, non essendo stata sporta querela da parte della persona offesa nei termini previsti dalla legge (3 mesi), l'azione penale sarebbe allo stato improcedibile per difetto di querela o, comunque, per tardività della stessa essendo i fatti risalenti agli inizi del 2019.

Non sono presenti dissenting opinion.